



REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 322/21

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Cinthia PINOTTI	Presidente
Walter BERRUTI	Consigliere
Cristiano BALDI	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 22845 del registro di Segreteria, nei confronti di FORTO Eleonora in qualità di agente contabile per il conto n. 162818 reso quale consegnatario dei beni mobili/immobili del Comune di Serravalle Sesia (VC), per l'esercizio 2020.

Visto il conto giudiziale e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 19 novembre 2021, il Magistrato relatore ed il Pubblico Ministero come da verbale di udienza.

Considerato e ritenuto in

### FATTO

Con relazione ritualmente depositata nel giudizio indicato in epigrafe, il Magistrato relatore per i conti del Comune di Serravalle Sesia (VC) chiedeva la fissazione dell'udienza di discussione del giudizio sul conto reso dall'agente

indicato in epigrafe, quale consegnatario di beni mobili/immobili comunali.

Dalla predetta relazione si evince che il conto in esame riporta l'elenco della generalità dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe un "debito di custodia", ma un mero "obbligo di vigilanza", e con riferimento ai quali non sussiste l'obbligo di rendere il conto giudiziale.

Quest'ultimo inerisce, infatti, ai soli consegnatari per debito di custodia e deve, pertanto, essere reso solo da parte di colui cui è affidata la conservazione, la gestione, la distribuzione e il rifornimento dei beni mobili necessari per il funzionamento dei beni mobili destinati ad altri uffici, mentre i consegnatari per debito di vigilanza, in quanto agenti amministrativi, affidatari della gestione dei beni mobili necessari per il funzionamento dell'ufficio sono tenuti esclusivamente al conto amministrativo.

Il magistrato istruttore ha concluso ribadendo che, nel caso di presenza di beni in relazione ai quali l'agente abbia solo debito di vigilanza, all'atto presentato come conto giudiziale non possa essere riconosciuta questa natura e, pertanto, che il giudizio debba essere dichiarato improcedibile.

All'udienza sopra indicata il Magistrato relatore del giudizio ha richiamato oralmente il contenuto della relazione di deferimento ed il Pubblico Ministero ha concordato con quanto esposto in relazione, instando per l'improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all'Amministrazione.

Considerato in

## DIRITTO

Il *thema decidendum* del giudizio concerne la definizione della questione, preliminare all'avvio dell'istruttoria sul conto, posta dal Magistrato relatore con la relazione di deferimento, concernente la perimetrazione della categoria degli

agenti contabili, consegnatari di beni, tenuti alla resa del conto giudiziale e l'inclusione o meno nella detta categoria degli agenti contabili consegnatari di beni immobili.

Quanto all'individuazione dell'ambito di applicabilità della disciplina sul rendimento dei conti giudiziali e della nozione di agente contabile, consegnatario di beni, occorre prendere le mosse dall'articolo 178 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ("*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*"), in forza del quale sono ricompresi tra gli agenti contabili dell'amministrazione: a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate e di versarne le somme nella cassa dell'amministrazione stessa; b) i tesoreri che ricevono nelle loro casse le somme dovute all'amministrazione, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguono i pagamenti delle spese per conto dell'amministrazione e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati; c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, hanno maneggio qualsiasi di pubblico danaro, o sono "*consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato*"; d) gli impiegati dell'amministrazione o anche terzi cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza; e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell'amministrazione.

Il medesimo Regolamento di contabilità di Stato prevede che "*tutti gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, debbono essere dati in consegna ad agenti responsabili*" e che "*la consegna si effettua per mezzo di inventario*"

(art. 22); inoltre, è stabilito che *“i consegnatari dei beni mobili sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale devono alla fine di ogni anno finanziario rendere il conto giudiziale della loro gestione”* (art. 32) ed ancora che *“nel conto giudiziale (...) il consegnatario si da debito dei beni mobili avuti in consegna non solo secondo la specie, qualità e categoria di ciascuno, ma anche secondo il valore risultante dagli inventari. In caso di deficienza o di mancata giustificazione, il consegnatario è responsabile dell'oggetto in natura, o del prezzo corrente del medesimo”* (art. 33).

Il correlato art. 624 menziona *“i contabili, consegnatari, magazzinieri e gli altri funzionari che maneggiano o hanno in consegna materie, libri, bollettari o altre cose dello Stato”*, mentre all'art. 194 si fa riferimento a mancanze, deteriorazioni, o diminuzione *“di denaro o di cose mobili”*.

Altra norma di riferimento è contenuta nel *“Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato”* di cui al d.p.r. 4 settembre 2002, n. 254 che, all'art. 6, comma 1, stabilisce che *“gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia”*.

Dunque, ai sensi del citato regolamento, esclusivamente i consegnatari per debito di *“custodia”* (agenti contabili) sono obbligati alla resa del conto giudiziale (artt. 11 e 23) mentre non vi sono tenuti (art. 12) i consegnatari per debito di *“vigilanza”* (agenti amministrativi).

Come evidenziato dalla giurisprudenza contabile, si osserva che, ai fini

dell'individuazione della categoria dell'agente contabile "*consegnatario*" di beni, anche nell'ambito degli enti locali non può non costituire riferimento fondamentale unitario la disciplina di contabilità di Stato sopra richiamata, suscettibile di assumere valenza generale ed applicabilità altresì per l'ordinamento degli enti locali.

Va richiamato, in proposito, l'arresto della seconda Sezione d'Appello, n. 963 dell'11 dicembre 2017, che afferma con chiarezza l'applicabilità del "*Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato*" (d.P.R. n. 254/2002) anche ai consegnatari degli Enti locali e ripercorre i principi in forza dei quali va individuato lo spartiacque tra i consegnatari di beni per debito di "custodia" (agenti contabili), obbligati alla resa del conto giudiziale, e i consegnatari per debito di "vigilanza" (agenti amministrativi), che non vi sono tenuti.

In tale quadro ordinamentale si colloca la disposizione dell'art. 93 del T.U.E.L., che sancisce l'obbligo di resa del conto giudiziale per il "*tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti*" non precisando espressamente la norma se trattasi di beni mobili o immobili o di entrambe le categorie di beni.

Reputa questo Giudice che vada fornita un'interpretazione di carattere sistematico della predetta disposizione, che non può prescindere dalla considerazione della perimetrazione della categoria degli agenti contabili "*consegnatari*" dei beni, discendente dalla disciplina della contabilità dello Stato.

Come chiarito dalla giurisprudenza contabile le divergenze lessicali tra le

disposizioni del testo unico degli enti locali e quelle della normativa di contabilità generale dello Stato non autorizzano all'individuazione di nozioni distinte per la contabilità statale e quella degli enti locali. In tal senso depone altresì l'uniformità della disciplina che regola il giudizio di conto, ora contenuto nella parte terza del codice della Giustizia contabile (d.lgs n. 174/2016), indifferentemente nei confronti degli agenti contabili degli enti locali e di quelli statali.

E' stato in proposito altresì chiarito come la figura del consegnatario si caratterizza per avere un debito di "materie", o di "generi" o di "oggetti", esclusivamente mobili, afferente a gestioni tipicamente di "cassa" o di "magazzino", con esistenze iniziali e rimanenze finali, determinante il sorgere di un preciso obbligo restitutorio dei beni o delle materie assunti in carico. Il concetto stesso di debito di custodia presuppone, del resto, la presa in carico e lo scarico dei beni, con la conseguente incompatibilità con la previsione di una gestione di beni immobili (*ex multis*, Corte conti, Sez. Giur. Trentino Alto Adige, Sez Trento, 21 settembre 2017, 39; Corte conti, Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, 17 febbraio 2014, n. 17; Corte conti, se. Giur. Abruzzo, 15.10.2015 n. 102).

Anche recentemente è stato ribadito, su tali presupposti, che "*nel delineato contesto deve essere esclusa, in primo luogo, la configurabilità di un giudizio di conto riguardante un'ipotetica gestione dei consegnatari dei beni immobili*" (Corte dei conti, Sez. Abruzzo, n. 17 del 4 dicembre 2017; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, n. 173 del 2016).

Dall'esame del conto del consegnatario indicato in epigrafe, si osserva che esso contiene una generale elencazione dei beni iscritti in inventario, tra i quali non

sono univocamente individuabili beni mobili riferibili ad una “gestione di magazzino”, per i quali si possa configurare un “debito di custodia” del consegnatario.

In conclusione, il soggetto convenuto è qualificabile come semplice “agente amministrativo” e come tale non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale a questa Corte, con conseguente improcedibilità del presente giudizio per mancanza dell’oggetto.

Stante l’assunzione di una pronuncia in rito e l’assenza di ogni costituzione nel presente giudizio non vi è luogo alla pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Piemonte - definitivamente pronunciando nel giudizio indicato in epigrafe, reso dall’agente contabile FORTO Eleonora, quale consegnatario dei beni mobili/immobili comunali, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara improcedibile.

Nulla per le spese.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:

Cinthia Pinotti, Presidente

Walter Berruti, Consigliere

Cristiano Baldi, Consigliere Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Cristiano Baldi

F.to Cinthia Pinotti

Depositata in Segreteria il 06 dicembre 2021

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott.ssa Caterina Scrugli